


6



## Distretti, in un libro i rischi del futuro

Dopo essere stati motore dello sviluppo economico del paese, i distretti industriali italiani alla fine degli anni '90 stanno velocemente cambiando. Le stesse ragioni del loro successo rischiano, ora, di trasformarsi in quelle del loro declino, e sempre più forte appare l'esigenza di politiche pubbliche in grado di stimolare la qualità dei processi e dei prodotti, oltre ad una più alta qualificazione dei

lavoratori e degli stessi imprenditori. Un'analisi delle nuove sfide che i distretti si trovano oggi ad affrontare emerge dai saggi pubblicati in "Il sapere e il territorio", (Ediesse, 110 pagine, 12.000 lire) con contributi di Becattini, Berlinguer, Leon, Ranieri, Rullani ed altri economisti, sindacalisti e politici. Gli autori si mostrano tutti concordi nell'individuare nell'investimento in sapere e nell'intreccio fra scuola e territorio un passaggio davvero essenziale per valorizzare l'economia del distretto rispetto alle istanze inedite indotte dai processi di globalizzazione.

il documento

## La riforma

## Le nuove norme sullo stato di disoccupazione

Pubblichiamo lo schema di Decreto legislativo contenente «Disposizioni in materia di incontro fra domanda ed offerta di lavoro» emanato lo scorso 25 febbraio. Il Presidente della Repubblica visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione:

visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 ed in particolare l'art. 1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro;

vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'art. 45, comma 1 lettera a) punti 1 e 2 che, al fine di realizzare il riordino del sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo dell'effettiva situazione di disagio;

vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; acquisito il parere della Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

visti i pareri resi dalla Commissione Lavoro della Camera dei deputati e, rispettivamente, dalla Commissione Lavoro del Senato della Repubblica; vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emana

il seguente decreto legislativo:

**Art. 1**  
(Definizioni)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto individuano i soggetti potenzialmente destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 3 e dettano criteri di indirizzo al fine di rendere più agevole l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.

**2.** Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "adolescenti", i minori di età compresa fra quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;

b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti;

c) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di dodici mesi;

d) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi;

e) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

f) "stato di disoccupazione", la condizione del disoccupato o dell'inoccupato

che sia immediatamente disponibile allo svolgimento di un'attività lavorativa;

g) "servizi competenti", i centri per l'impiego di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

**Art. 2**  
(Stato di disoccupazione)

1. La condizione di cui all'art. 1, comma 2 lettera f, dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2. In sede di prima applicazione del presente decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2 lettera f, sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione di cui al comma 1.

3. A far data dalla prima presentazione presso il servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dell'accertamento della condizione di cui all'art. 1, comma 2 lettere c e d.

4. I servizi competenti sono comunque tenuti a verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti a verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai fini dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti di cui all'art. 1,

comma 2 lettere c e d, anche avvalendosi dell'attività del personale delle direzioni provinciali del lavoro.

**5.** Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi si applica il dpr 20 ottobre 1998, n. 403.

**6.** La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni 15, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni 15 si computano come un mese intero.

**Art. 3**  
(Indirizzi generali al fine del coordinamento dell'attività dei centri per l'impiego)

1. I servizi competenti, al fine di favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 lettere c e d, ad interviste periodiche, garantendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro sei

mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai sensi dell'art. 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale nei confronti dei disoccupati e degli inoccupati di lunga durata;

c) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale, nel caso di disoccupati che godano di trattamenti previdenziali previsti dalla legislazione vigente e successive modificazioni, da formularsi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.

**Art. 4**  
(Perdita dello stato di disoccupazione)

1. La condizione di cui all'art. 1, comma 2 lettera f, viene meno in caso di mancato adempimento da parte dell'interessato degli obblighi di cui all'art. 2, comma 3, nonché di mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all'art. 3. Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe

le ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni. E' fatta salva la possibilità di un ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di cui all'art. 1, comma 2 lettera f viene altresì meno nel caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b e c.

2. Il rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione in entrambi i casi superiore almeno a tre mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di cento chilometri per i contratti a tempo pieno ed indeterminato e di cinquanta chilometri per quelli a tempo determinato e di lavoro temporaneo dal domicilio del lavoratore, comporta la perdita dell'anzianità nello stato di disoccupazione e la decadenza dai trattamenti previdenziali eventualmente in godimento.

3. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente comporta una sospensione dell'anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.

**Art. 5**  
(Disposizione transitoria)

1. In attesa della riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della legge 23-7-91, n. 223.

IN BREVE  
DALLE REGIONI

## MARCHE

## La flessibilità è donna

Aumenta l'occupazione nelle Marche ma le donne continuano ad essere le più penalizzate rispetto agli uomini, in particolare le giovani tra i 15 e i 29 anni, e le laureate. Su un tasso di disoccupazione regionale pari al 6,1 per cento registrato a fine '99, le disoccupate sono il 9,6 per cento contro il 3,6 per cento degli uomini. E quanto evidenzia uno studio dell'Ires Marche, l'Istituto di ricerche economiche e sociali, dal quale si apprende che il maggior numero delle donne lavoratrici è impiegato nel terziario: 151mila su un totale di 314mila.

Ed è proprio in questo settore che si è avuto un aumento delle occupate, rispetto al '98, di 12mila unità. Ma molte sono anche le donne con contratto di lavoro part-time: 39mila, pari al 75 per cento del totale (più 21,9 per cento). Quelle impiegate con contratti a tempo determinato sono invece 19mila su un totale di 32mila, con un aumento del 18,7 per cento. Sono in aumento anche le donne con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

## TOSCANA

## Soddisfatti 2 dipendenti su 3

Oltre due terzi degli occupati, in Toscana, è abbastanza o molto soddisfatto del lavoro che svolge e lo è altrettanto dell'incidenza del lavoro sulla qualità della vita. Gli artigiani e i piccoli imprenditori, però, si dicono delusi dai guadagni assai scarsi che, negli ultimi 15 anni, rendono questa attività, dal punto di vista dei risultati economici, sempre più simile al lavoro dipendente.

Sono alcune delle indicazioni emerse da una indagine sui cambiamenti della qualità e delle condizioni di lavoro in Toscana elaborata dall'Ispep (Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana) su richiesta dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. Dall'indagine emerge anche una crescente insoddisfazione degli impiegati pubblici e degli operai generici, soprattutto agricoli. E' invece assai positivo il giudizio sul proprio lavoro degli imprenditori, dei liberi professionisti e dei dipendenti di alto livello. Oltre che dei giovani, che manifestano una disponibilità assai marcata ad intraprendere un percorso atipico, cioè non tradizionale, nel mondo del lavoro a condizione di avere le necessarie garanzie e tutele.

## LIGURIA

## Lsu, sgravi per i Comuni

La Regione Liguria estende anche agli enti locali la possibilità di ottenere sgravi per 18 milioni in caso di assunzione di un lavoratore socialmente utile: finora il beneficio era riservato solo ad aziende private, cooperative ed enti economici. La decisione, la prima del genere in Italia, è stata proposta in giunta dall'assessore alle attività produttive appena ottenuti i fondi per l'incentivazione al lavoro dal governo (1,8 miliardi).

## GAZZETTA UFFICIALE

Infortuni e prevenzione  
Pubblicati i «decreti Inail»

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 50 del primo marzo scorso è stato pubblicato il decreto legislativo numero 38 del 23 febbraio 2000, che innova profondamente le regole e le modalità dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tra le novità, va ricordato l'obbligo di effettuare la denuncia contestualmente all'assunzione dei nuovi lavoratori. La denuncia dovrà avvenire tramite l'invio all'Inail del codice fiscale.

Con l'entrata in vigore del decreto in questione (se ne è parlato anche lo scorso 9 marzo in occasione di convegno organizzato alla Fiera di Milano nell'ambito del Workers Memorial Day) diventa obbligatoria l'assicurazione dei lavoratori parasubordinati, dirigenti e sportivi professionisti.

Novità vengono introdotte dal decreto anche per quel riguarda il danno biologico, gli infortuni in itinere e le malattie professionali. Sono infine previsti incentivi rilevanti - circa 750 miliardi di lire - per favorire la sicurezza, l'informazione e la formazione dei lavoratori.

## Lavoro.it

Supplemento settimanale diffuso sul territorio nazionale unitamente al giornale L'Unità

Direttore responsabile Giuseppe Caldarella

Iscrizione al n. 205 del 28/04/1999 registro stampa del Tribunale di Roma

Direzione, Redazione, Amministrazione: 00187 Roma, via Due Macelli 23/13 Tel. 06/699961, fax 06/6783555

20123 Milano, via Torino 48

Per prendere contatto con Lavoro.it telefonare al numero 02/802321 o inviare fax al 02/8023225 presso la redazione milanese dell'Unità

e-mail: lavoro@unita.it per la pubblicità su queste pagine: Publikompass - 02/24424611

Stampa in fac simile Se.Be. - Roma, via Carlo Pesenti 130 Satim S.p.A.

Paderno Dugnano (MI) S. Statale dei Giovi 137 STS S.p.A. 95030

Catania - Strada 5, 35 Distribuzione: SODIP 20092 CiniselloB. (MI), via Bettola 18

## Domani su

DALL'OBBLIGO ALL'UNIVERSITÀ.  
CORSI, CONCORSI,  
RICERCA SCIENTIFICA

**Scuola & Formazione**

Dati Ocse  
**Istruzione, Italia  
parente povera**

Bosetti

L'inchiesta  
**I diplomifici  
in pensione**

Solla

Il commento  
**Oltre il concorso  
la carriera docente**

Tonini

Mondo  
**Anche Blair alle prese  
con il merito**

Bernabei

